



L'OBBLIGO GENERALE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI

I REQUISITI DI UN PRODOTTO SICURO E LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DEL PRODUTTORE PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO.

Cosa si intende per prodotto sicuro

La fiducia dei consumatori verso i prodotti che acquistano è estremamente elevata. Al momento dell'acquisto si dà quasi sempre per scontato che il prodotto scelto sia effettivamente sicuro per la nostra salute. Chi stabilisce che è un prodotto è sicuro? E quando un prodotto può essere definito tale?

Tutti i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri, ovvero non devono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori: la legge, a livello comunitario e nazionale, fornisce strumenti di prevenzione dei pericoli potenzialmente derivanti dall'uso dei prodotti e stabilisce il principio del risarcimento del danno eventualmente subito dai consumatori.

La direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti impone a produttori e distributori l'obbligo di immettere sul mercato esclusivamente prodotti sicuri.

Cosa si intende per prodotto sicuro o pericoloso? **Un prodotto è sicuro quando** in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e l'eventuale messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, **non presenti alcun rischio**, oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone. Sul concetto di sicurezza influiscono naturalmente le specifiche caratteristiche del prodotto, le categorie di utenti (bambini ed anziani meritano precauzioni speciali), la presentazione del prodotto stesso e delle modalità di utilizzo.

Della sicurezza del prodotto risponde non solamente il produttore, ma anche eventualmente l'importatore (se il fabbricante si trova fuori dall'Unione Europea) o colui che distribuisce sul mercato il prodotto con il proprio marchio, pur non avendolo materialmente fabbricato.

Per rispettare tale obbligo generale di sicurezza, i produttori devono:

- fornire ai consumatori tutte le informazioni relative al rischio prevedibile nel quadro di un utilizzo normale o ragionevole;
- adottare i provvedimenti necessari in funzione delle caratteristiche del prodotto.

Affinché i prodotti rispettino questo elevato livello di sicurezza, i produttori devono tenere in considerazione:

- *Le caratteristiche* del prodotto, come la sua composizione o il suo imballaggio;
- *gli effetti* di questo prodotto su altri prodotti nel caso in cui si possa ragionevolmente prevedere l'utilizzo del primo

con i secondi;

- la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, eventuali istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione;
- le categorie di consumatori che si trovano in condizioni di rischio grave per l'utilizzo del prodotto, in particolare i bambini.

Inoltre, i distributori sono tenuti ad agire con diligenza per quanto concerne la sicurezza dei prodotti, in particolare fornendo prodotti che in base alle loro conoscenze o valutazioni derivanti dalle informazioni in loro possesso, siano conformi ai requisiti della normativa.



Il ruolo delle autorità competenti

I vari stati membri designano delle autorità competenti aventi il compito di adottare tutte le misure necessarie per limitare l'immissione sul mercato di prodotti non sicuri. Tali autorità, in caso di presenza di prodotti poco sicuri, hanno la facoltà di adottare qualsiasi disposizione imposta dall'urgenza e dalla gravità della situazione fino alla sospensione della vendita o al ritiro dal mercato del prodotto in questione.

..e in caso di danno derivante da un prodotto difettoso chi è responsabile?

A livello comunitario si è considerato necessario riavvicinare le diverse legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore.

La normativa comunitaria e, di riflesso, quella nazionale, ha fissato la responsabilità "oggettiva" del produttore, che risponde del danno cagionato da difetti del suo prodotto, anche se in fase di produzione non ha agito né in maniera dolosa né colposa. Il solo fatto di creare una situazione di pericolo - come p.es. la commercializzazione di un prodotto difettoso - è già sufficiente per far ricadere sul produttore la responsabilità per gli eventuali danni che ne derivano.



Il produttore non può essere considerato responsabile se:

- non ha messo in circolazione il prodotto;
- il difetto non esisteva al momento della distribuzione o sia sorto successivamente;
- il prodotto non era stato fabbricato per essere venduto o per essere distribuito con scopi e fini economici, ovvero se non era stato fabbricato o distribuito nel quadro di una attività professionale;
- se le conoscenze scientifiche e tecniche del periodo in cui il prodotto è stato messo in circolazione non permettevano di scoprire l'esistenza del difetto;
- se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative vigenti, non potendosi punire un comportamento dovuto.

Chi è danneggiato da un prodotto ha diritto al risarcimento dei danni personali e materiali causati dal prodotto difettoso. Per ottenere riparazione il danneggiato dovrà unicamente provare:

- il danno subito,
- la difettosità del prodotto e,
- la correlazione tra il difetto e il danno subito.

Dal momento che nel ciclo produttivo di un bene di consumo possono intervenire diversi produttori, la direttiva 85/374 stabilisce che in presenza di diversi soggetti responsabili dello stesso danno, essi vi rispondano in solido, fatte salve le disposizioni del diritto nazionale relative al diritto di regresso nei confronti dei condebitori.

Per maggiori informazioni:

Centro Europeo Consumatori Italia

Via G.M.Lancisi, 31 A - 00161 Roma

tel: 06 44238090; info@ecc-netitalia.it